



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**  
**Provincia di Agrigento**

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ACCERTAMENTO CON**  
**ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI E ALTRI CESPITI**

( approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2006)

## **ART. 1**

### **DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI**

1. L'accertamento dei tributi locali ed altri cespiti può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

## **ART. 2**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

## **ART. 3**

### **EFFETTI DELL'ADESIONE**

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi o altri cespiti oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

## **ART. 4**

### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - c) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - d) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
  
2. Nei confronti del contribuente che non aderisce alla definizione del contenzioso o che, benché ritualmente convocato secondo le precedenti modalità, non ha partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa, non applicando le sanzioni di cui agli articoli 2, comma 5 e 15 comma 1 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218.
  
3. In caso di più contribuenti interessati allo stesso accertamento, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti coobbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione nei confronti di tutti gli altri.

## **ART. 5**

### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.

2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
  - a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
  - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

## **ART. 6**

### **LA RISPOSTA DELL'UFFICIO**

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di accertamento notificati, l'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione o definizione del proprio accertamento.
2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio invita il contribuente a presentarsi per una possibile definizione entro 30 giorni dall'istanza stessa.

## **ART. 7**

### **CONTRADDITTORIO**

1. La definizione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il Responsabile Settore Finanziario Ufficio Tributi o suo delegato.

2. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni adottate e la documentazione prodotta dal contribuente.

## **ART. 8**

### **FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengono ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile Settore Finanziario – Ufficio Tributi.
2. L'atto di adesione dovrà contenere:
  - a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo o altri cespiti, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
  - b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni.

## **ART. 9**

### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento mezzo di c/c postale intestato al Comune di Sant'Angelo Muxaro - Tesoreria Comunale.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 5 mila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi a saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a

prestare garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro 10 giorni dal versamento dell'importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

## **ART. 10**

### **PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 9, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia, previsti dall'art. 9 comma 2.
2. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia.